SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 87

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 gennaio 1986)

INDICE

CONSOLI, CANNATA: Per un intervento volto a definire un criterio univoco di interpretazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dell'articolo 51 della Costituzione e degli articoli 1 e 2 della legge n. 1078 del 1966 (2407) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) *Pag.* 1583

D'AMELIO: Per la realizzazione della linea ferroviaria Ferrandina-Matera-La Martella (2322) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 1585

DI NICOLA ed altri: Sulle carenze di carattere normativo e funzionale in atto presso la casa di lavoro di Soriano nel Cimino (Viterbo) (2234) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1586

FABBRI: Per la corretta interpretazione dell'articolo 5-*ter* della legge n. 748 del 1983, che prevede l'erogazione di finanziamenti alla regione Emilia-Romagna per il ripristino di opere pubbliche danneggiate dall'alluvione del 1982, verificatasi nelle province di Parma e Modena (1970) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1587

GARIBALDI: Per il riconoscimento del diploma di «tecnico di igiene ambientale e del lavoro» come titolo di studio valido per partecipare ai concorsi banditi dalle unità sanitarie locali (762) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1589

MELANDRI: Per la sollecita attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, che recepisce la direttiva comunitaria per l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri concernente il miele (1353) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 1590

ORCIARI: Sul raddoppio della linea ferroviaria di Falconara (Ancona)-Roma (2392) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 1591

PALUMBO: Per un intervento a livello comunitario volto a tutelare gli interessi dei produttori siciliani di nocciole e sull'opportunità di richiedere un regolamento CEE per il comparto della frutta secca al fine di tutelare la produzione italiana (1974) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1599

PANIGAZZI: Sui motivi per i quali l'ufficio provinciale di Pavia della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri non ha accettato la richiesta presentata da Luigi Schenone ai sensi della legge 20 ottobre 1982, n. 773, di trasferimento dei contributi all'INPS (2417) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1593

PINTO Biagio: Sul comportamento posto in essere dall'Azienda autotrasporti pubblici di Salerno nei confronti del dipendente Mattia Ruocco in occasione della sua candidatura al comune (2068) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1594

PISTOLESE, MOLTISANTI: Sui ritardi con i quali vengono evase la pratiche presso l'IPA di Salerno, con particolare riferimento a quella in favore di Giulio Longo di Olevano sul Tusciano (1153) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1595

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

RANALLI ed altri: Sui casi di meningite verificatisi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1984 (1551) (risp. DE LORENZO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag.* 1596

RIGGIO: Per l'urgente adozione di misure atte a salvaguardare il settore zootecnico (1387) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1597

Per la tutela della produzione della frutta secca, con particolare riferimento alle nocciole (1748) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1597

SALVATO: Sulle responsabilità in merito al crollo di un edificio riadattato, avvenuto il 22 marzo 1985 a Gragnano (Napoli) (1772) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 1600

VECCHI: Per un intervento volto a salvaguardare la sicurezza dell'ambiente e della popolazione di Renazzo di Cento ove svolge la sua attività l'industria chimica Visplant-Chimiren (1728) (risp. DE LORENZO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1601

CONSOLI, CANNATA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e ai Ministri dell'interno, della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza dei seguenti fatti:

alcune amministrazioni centrali dello Stato e della pubblica istruzione in particolare hanno trasmesso alle amministrazioni periferiche alcune circolari interpretative dell'articolo 51 della Costituzione e della legge n. 1078 del 1966;

l'ultima in ordine di tempo è la circolare n. 10004/C-2 del 30 agosto 1985, trasmessa dal provveditorato agli studi di Taranto a tutte le autorità scolastiche, dove si impone di applicare la sentenza della Corte di cassazione n. 1635 del 21 marzo 1979;

tali circolari hanno il solo obiettivo di impedire il libero esercizio delle funzioni derivanti dal mandato elettivo non solo ai consiglieri dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, ma anche ai consiglieri comunali, circoscrizionali, provinciali e delle comunità montane;

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha dato vita, con le unità sanitarie locali, ad organismi, quali il comitato di gestione, a cui sono stati trasferiti per legge importanti funzioni nel settore della sanità e delicati compiti amministrativi;

autorevoli interventi hanno affermato a più riprese che il consigliere del comitato di gestione e delle assemblee delle unità sanitarie locali altro non è che un consigliere comunale o provinciale (considerato che l'articolo 51 della Costituzione della Repubblica italiana, al terzo capoverso, recita: «Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto» e che la legge n. 1078 del 1966, all'articolo 2, conferma il dettato costituzionale);

il Consiglio di Stato, con parere della commissione speciale n. 1719 del giugno 1982, ha fatto conoscere il proprio autorevole parere sulla portata dell'articolo 2 della legge n. 1078 del 1966, affermando che la concessione dei permessi da accordare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consigliere comunale e consigliere provinciale deve intendersi comprensiva anche dell'esercizio di tutti quei compiti conferiti in relazione alla titolarità della carica di consigliere comunale e provinciale, quali la partecipazione alle riunioni di commissioni operanti nell'ambito dell'ente locale;

tutte le forze politiche dell'arco costituzionale, con l'accordo del Governo, di fronte alle arbitrarie interpretazioni delle amministrazioni centrali e periferiche hanno sostanziato una articolata e completa proposta di legge su: «Aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali» (1289), già approvata dal Senato della Repubblica e in discussione alla Camera dei deputati.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano assumere per correggere le varie circolari interpretative, invitando le ammini-

strazioni ad applicare in maniera corretta l'articolo 51 della Costituzione e a dare piena applicazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 1078 del 1966 nel senso autorevolmente espresso dal Consiglio di Stato e tenuto anche conto di quanto già all'esame delle Camere.

(4-02407)

(3 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento a quanto rappresentato con l'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che la materia delle aspettative e dei permessi per i dipendenti, pubblici e privati, chiamati a cariche pubbliche elettive è ora unitariamente disciplinata dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1986) che ha superato sia le previsioni della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (dipendenti pubblici), sia quelle contenute nell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (dipendenti privati).

La normativa dettata dalla citata legge n. 816 del 1985 prevede i seguenti istituti: *a*) aspettativa non retribuita (articolo 2); *b*) permessi retribuiti (articolo 4, quinto comma).

Per quanto concerne l'aspettativa, la stessa può essere concessa, su domanda, a tutti i «lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati», eletti alle cariche previste dalla citata legge n. 816 del 1985. La retribuzione è stata esclusa in quanto il legislatore ha ritenuto di non doverla cumulare con le indennità, previste per le stesse cariche, parimenti ridisciplinate dalla legge citata.

Per quanto concerne i permessi retribuiti sono state previste le seguenti fattispecie: 1) assenza dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli riservata ai lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali e provinciali; 2) assenza dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte riservata ai lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali e nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite; 3) assenza dal servizio per un massimo cumulativo di ventiquattro ore lavorative al mese riservata agli eletti nelle giunte municipali e provinciali, ai presidenti e ai vicepresidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, ai presidenti e ai vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, ai presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti; 4) assenza dal servizio per un massimo cumulativo di quarantotto ore lavorative al mese riservate ai sindaci e ai presidenti delle amministrazioni provinciali. I permessi per le assenze di cui ai numeri 3) e 4) sono attribuiti in aggiunta a quelli per le assenze di cui ai numeri 1) e 2).

Per quanto infine concerne i permessi non retribuiti la legge (articolo 4, ultimo comma) prevede che i lavoratori i quali hanno diritto ai permessi retribuiti hanno altresì diritto «ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato».

Da evidenziare sono inoltre le disposizioni contenute negli articoli 16 e 18 della citata legge n. 816 del 1985. Con quella contenuta nell'articolo 16 viene espressamente prevista la necessità di una documentazioe giustifica-

tiva per l'attribuzione dei permessi. L'articolo 18 riguarda invece l'istituto dell'aspettativa retribuita di cui agli articoli 1 e 3 della legge n. 1078 del 1966 e, con disposizioni di carattere transitorio, ne dispone il mantenimento, per coloro che ne godano alla data di entrata in vigore della legge, fino al termine del relativo mandato.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(21 gennaio 1986)

D'AMELIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che il Ministro dei trasporti, dopo aver effettuato la gara sulle concessioni di prestazioni integrate, affidò ad un consorzio di imprese, che va sotto il nome di MATEFER, l'incarico di elaborare, sulla base di un preliminare studio dell'amministrazione, un progetto di massima per la realizzazione della tratta ferroviaria Ferrandina-Matera città;

considerato che il consorzio concessionario ha studiato e presentato il progetto esecutivo della tratta Ferrandina-Matera La Martella e che si è in attesa della stipula dell'atto integrativo tra l'amministrazione delle ferrovie dello Stato e il citato consorzio MATEFER;

visto che è vivo l'interesse delle popolazioni della provincia di Matera per tale progetto, sia perchè è l'occasione per colmare una carenza storica (si ricordi che Matera è l'unico capoluogo di provincia non ancora servito dalle ferrovie dello Stato), sia perchè si realizzerebbe una infrastruttura capace di lievitare le potenzialità economiche e sociali della provincia di Matera e, più in generale, della Basilicata;

rilevato che il presidente della giunta regionale della Basilicata, professor Michetti, ha sollecitato, recentemente, con lettera indirizzata al Ministro dei trasporti e agli organi amministrativi e tecnici della ex Azienda delle ferrovie dello Stato, l'accelerazione dei tempi per l'inizio dei lavori, nonchè l'approvazione e il finanziamento anche della tratta di collegamento tra il centro La Martella e la città di Matera, sottolineando l'importanza della sollecita realizzazione della infrastruttura ferroviaria Ferrandina-Matera,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative intenda intraprendere per accelerare i tempi e le procedure per l'inizio dei lavori della tratta ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella;

quali atti concreti intenda compiere per assicurare la sollecita approvazione e il materiale finanziamento anche della tratta ferroviaria La Martella-Matera città.

(4-02322)

(14 novembre 1985)

RISPOSTA. — Le procedure per l'inizio dei lavori della tratta Ferrandina-Matera La Martella sono in via di completamento. Con decreto ministeriale n. 3254 del 13 dicembre 1985 è stata approvata la progettazione esecutiva di un primo consistente gruppo di opere civili, concordate con la regione Basilicata.

Salvo imprevisti, nel corrente mese di gennaio 1986, sarà dato inizio alle espropriazioni per la realizzazione delle seguenti opere: costruzione di una galleria naturale, denominata Miglionico, dello sviluppo complessivo di circa 6.300 metri, e delle relative opere di approccio; costruzione di undici viadotti, denominati Basento, Conche, La Croce, Sinatra, Dragone, La Chiesa, Gravina, La Copeta, Marchese, Mirogallo e Ridola, dello sviluppo complessivo di circa 3.700 metri.

L'attivazione dei relativi cantieri è prevista per la prima decade del mese di giungo 1986. La progettazione esecutiva dei restanti tratti di linea e delle relative opere tecnologiche è in via di completamento. I finanziamenti resi disponibili con la legge 22 dicembre 1984, n. 887 (finanziaria 1985), consentiranno di completare l'opera, senza soluzioni di continuità, entro i primi mesi del 1990.

Il finanziamento della tratta ferroviaria Matera La Martella-Matera centrale è già stato disposto a carico dei fondi stanziati con la suddetta legge finanziaria del 1985. Con il citato decreto n. 3254 del 1985 è stato disposto l'affidamento delle prestazioni relative a questa seconda tratta allo stesso concessionario affidatario della prima. Quanto sopra al fine di consentire l'esecuzione in parallelo delle due tratte, con la conseguente possibilità di aprire all'esercizio l'intera linea nella primavera del 1990.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(21 gennaio 1986)

DI NICOLA, MARINUCCI MARIANI, VELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se e come intende intervenire per normalizzare la situazione nella casa di lavoro di Soriano nel Cimino (Viterbo) dove vengono segnalate gravi carenze di carattere normativo e funzionale.

La prima carenza riguarda l'inesistenza assoluta di lavoro, presupposto essenziale dell'istituzione, il cui scopo precipuo è la rieducazione sociale degli internati ai fini del loro reinserimento nella società produttiva. Difetterebbe anche l'assistenza sanitaria, nonchè il servizio di assistenza sociale. Il direttore della casa sarebbe sistematicamente assente e così pure il giudice di sorveglianza. Perfino il vitto sarebbe insufficiente e di scarsa qualità.

La popolazione della casa di lavoro è composta da un centinaio di unità, tra internati e detenuti comuni: la presenza di questi ultimi, oltre a snaturare gli scopi istituzionali, aggrava la condizione degli internati, i quali, oltre a soffrire della mancata applicazione al lavoro e degli insufficienti servizi essenziali, subiscono di conseguenza una più rigorosa e mortificante disciplina.

(4-02234)

(22 ottobre 1985)

RISPOSTA. — Presso la casa di lavoro di Soriano nel Cimino sono in funzione tre diverse attività lavorative (sarti, falegnami e fabbri) che, seppure saltuariamente, offrono lavoro ad alcuni dei detenuti ivi ristretti. Un corso di addestramento professionale di prossima apertura consentirà di incrementare tali attività, anche se la scarsa propensione al lavoro della

popolazione detenuta, composta in gran parte da anziani in non buone condizioni di salute, non potrà permettere di raggiungere livelli ottimali.

Presso l'istituto di Soriano l'assistenza sanitaria di base viene svolta dal sanitario incaricato, mentre i servizi specialistici sono garantiti da un cardiologo e da un odontoiatra. Il servizio paramedico è assicurato da due unità per otto ore giornaliere e quello integrativo di assistenza sanitaria è autorizzato per otto ore notturne (dalle 24 alle 8).

L'istituto di Soriano nel Cimino è diretto dal dottor Corrado Calvo, funzionario attento e capace, il quale fin dal luglio 1984, data in cui ha assunto la direzione, non è mai incorso in irregolarità. Nè risulta che lo stesso si sia assentato dal servizio, se non per i periodi di congedo (straordinario e ordinario) consentiti dalla legge. Il dottor Calvo, pur essendo titolare della predetta casa di lavoro, è stato incaricato, saltuariamente, anche della direzione di altri istituti, quali Viterbo e Civitavecchia, per svolgervi servizio di missione bi o trisettimanale per periodi anche non brevi.

Nell'istituto di Soriano sono ristretti, oltre agli internati, anche alcuni detenuti; tenuto conto che l'istituto ha una capienza ottimale di 65 unità, la presenza di questi ultimi incide nella misura del 30 per cento su quella complessiva. La ragione di questa presenza è dovuta al fatto che nell'istituto esiste una sezione ordinaria in grado di ospitare detenuti condannati a pene brevi e che consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Il servizio di assistenza sociale a detenuti e internati è assicurato dal centro di servizio sociale per adulti di Viterbo che provvede ad inviare in missione un'assistente sociale due volte alla settimana. Il vitto e la sua confezione rispondono, per qualità e quantità, alle tabelle ministeriali e sono soggetti anche al controllo della commissione interna a norma dell'articolo 9 della legge n. 354 del 1975.

La direzione in diversi momenti ha proceduto a lavori di manutenzione straordinaria e alla ristrutturazione di ambienti interrati o seminterrati per reperire locali indispensabili e al potenziamento delle lavorazioni e allo svolgimento delle attività ricreative, sportive e culturali, privilegiando fra queste l'uso di strumenti videoregistratori per la proiezione di film e per l'ascolto di corsi di lingua francese e inglese.

Un corso di scuola elementare e di alfabetizzazione tenuto da un insegnante, che cura anche la conoscenza della lingua italiana ai detenuti di nazionalità straniera, costituisce il momento di maggior coesione fra detenuti e direzione nell'ambito delle attività predette.

Anche la presenza del giudice di sorveglianza risulta continua intervenendo egli regolarmente in istituto per ascoltare le richieste dei detenuti e riscontrare puntualmente le diverse istanze intese ad ottenere benefici vari.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(20 gennaio 1986)

FABBRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che, all'atto della conversione del decreto-legge 17 novembre 1983, n. 623, nella legge n. 748 del 23 dicembre 1983, è stato inserito dal

Parlamento un emendamento — articolo 5-*ter*, lettera *a*) — che riconosceva alle province di Parma e Modena la somma di lire 6 miliardi per il triennio 1984-86 per danni relativi all'alluvione del 1982, col preciso scopo di permettere agli enti interessati il ripristino e la ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate;

che, successivamente, il Ministro per la protezione civile interpretava l'assegnazione dei 6 miliardi suddetti come anticipazione per il pronto intervento sostenuto dalla regione Emilia-Romagna, snaturando, secondo il parere dell'interrogante, lo spirito e la lettera dell'emendamento approvato dal Parlamento;

che le province di Parma e Modena pertanto non possono, in seguito al blocco dei fondi, far fronte alle esigenze e che, in particolare, la provincia di Parma non può provvedere alla ricostruzione del ponte sulla Fossaccia, a Pizzo di San Secondo Parmense, e al rifacimento del ponte sul Taro ad est di San Secondo Parmense, entrambi sulla strada provinciale che collega Parma con Cremona attraverso il nuovo ponte sul Po di Ragazzola,

l'interrogante chiede se non si ritenga di dover intervenire con urgenza ai fini di una corretta interpretazione della lettera *a*) dell'articolo 5-*ter* della legge n. 748 del 1983, impartendo disposizioni affinchè sia erogata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 6 miliardi per il triennio 1984-86 per il ripristino di opere pubbliche danneggiate in seguito all'alluvione del 1982 verificatasi nelle province di Parma e Modena.

(4-01970)

(13 giugno 1985)

RISPOSTA. — Prima di affrontare l'argomento sollevato nella presente interrogazione, pare opportuno ricordare, per una corretta individuazione del problema, che l'intervento della protezione civile si rende necessario allorchè il rapporto fra evento e territorio-ambiente crea una situazione di eccezionalità e uno sconvolgimento del tessuto socioeconomico che non possono essere fronteggiati con i mezzi ordinari ma abbisognano di provvedimenti particolari.

Si rileva inoltre, per quanto riguarda le alluvioni, che la vigente normativa affida la competenza alla regione; è previsto comunque il possibile intervento, attraverso il riconoscimento dello stato di pubblica calamità, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legge n. 590 del 15 ottobre 1981, ovvero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge n. 50 del 13 febbraio 1952, qualora siano stati danneggiati tali settori.

Orbene, nonostante le chiare delimitazioni di competenza sopra esposte, in data 10 maggio 1983 venne emanata l'ordinanza n. 20/FPC con la quale si stanziava, a carico del fondo per la protezione civile, la somma di lire 9.814.140.000 per gli interventi destinati alla preservazione dei beni e alla incolumità delle persone colpite dalla calamità in argomento.

Successivamente, e precisamente con decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, in seguito a preciso esame della situazione regionale relativa ai danni in argomento, veniva stanziato *ex* articolo 5-*ter*, lettera *a*), un finanziamento per gli esercizi 1984, 1985 e 1986 di due miliardi annui per gli interventi in provincia di Parma e di Modena relativi all'alluvione del 1982.

Tale ultimo stanziamento, successivo a quello previsto dalla sopraccitata ordinanza n. 20/FPC del 10 maggio 1983, per preciso accordo intervenu-

to in quella stessa sede di esame della situazione regionale cui sopra si è fatto cenno, va considerato esaustivo delle pretese della regione interessata e non aggiuntivo alle provvidenze disposte, per i medesimi eventi calamitosi, con la più volta richiamata ordinanza n. 20/FPC.

Si ritiene pertanto che con l'erogazione da parte del Ministero del tesoro degli ultimi due miliardi previsti dal sopraccitato decreto-legge n. 748 del 1983 per l'anno 1986 nulla sia più dovuto alla regione Emilia-Romagna. Si fa presente tuttavia che è fatta salva la facoltà della regione Emilia-Romagna di chiedere al Ministero del tesoro un contributo speciale qualora non riesca, con i fondi del proprio bilancio, a fronteggiare le spese per gli interventi di competenza.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(20 gennaio 1986)

GARIBALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso e considerato:

che gli articoli 4, 14, 20 e 22 della legge di riforma sanitaria dettano disposizioni per assicurare condizioni e garanzie di salute, anche in materia di inquinamenti, di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, mediante appropriate attività di prevenzione;

che un preminente aspetto di tale attività è connesso con l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di rischio, la raccolta dei dati e la formazione delle relative mappe di rischio;

che il personale addetto o da adibirsi ai compiti specifici è ricompreso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, nel ruolo sanitario e in particolare tra il personale tecnico-sanitario e di vigilanza e di ispezione (tabelle L e M allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979);

che il decreto ministeriale del 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, che detta le norme concorsuali per il personale delle unità sanitarie locali, all'articolo 81, indicando i requisiti di ammissione ai relativi concorsi per il personale sopradetto, riconosce il «diploma di scuola speciale universitaria» (diretta a fini speciali), oltre alcuni diplomi di scuola secondaria superiore;

che l'università di Pavia prepara, ai sensi della specifica normativa (tra cui il più recente decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162), diplomati nella scuola diretta a fini speciali per tecnico di igiene ambientale e del lavoro (cui si accede con diploma di scuola secondaria superiore e concorso);

che tale scuola, nei due anni di corso, implica frequenza obbligatoria, presso gli istituti di igiene e di medicina del lavoro, a lezioni teoriche, per il primo anno, di chimica, biologica generale, fisica, microbiologia, epidemiologia, demografia, statistica sanitaria e, per il secondo anno, di chimica analitica, igiene dell'ambiente fisico e sociale, tecnologia del lavoro industriale ed agricolo, tossicologia, organizzazione del lavoro, legislazione ed organizzazione sanitaria, nonchè ad esercitazioni pratiche biennali relative alle tecniche di prelievo di aria, acqua, suolo, liquidi biologici, alimenti e a tecniche analitiche di aria, acqua, liquidi biologici eccetera;

che le università di Bologna, Genova, Roma ed altre hanno avviato e stanno avviando analoghe scuole,

si chiede se il Ministro non ritenga utile ed opportuno inserire, in occasione della prossima revisione del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 sopra menzionato, il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro (e diplomi equivalenti) tra i requisiti richiesti all'articolo 81 del più volte citato decreto ministeriale e, nell'attesa, dare alle regioni le indicazioni del caso affinchè le unità sanitarie locali, nel bandire eventuali concorsi specifici, espressamente prevedano come titolo di ammissione anche il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro conseguito in scuola universitaria postsecondaria diretta a fini speciali.

(4-00762)

(4 aprile 1984)

RISPOSTA. — Alla commissione incaricata per la revisione della normativa concorsuale, di cui decreto ministeriale del 30 gennaio 1982, è stata già rappresentata l'esigenza prospettata dalla signoria vostra onorevole in ordine alla opportunità della previsione della qualifica di tecnico di igiene ambientale e del lavoro, nel contesto dei profili professionali del personale tecnico-sanitario.

All'uopo potrà provvedersi in sede di revisione dal citato decreto ministeriale, previa pronuncia della predetta commissione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(14 gennaio 1986)

MELANDRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la legge 12 ottobre 1982, n. 753, che recepisce la direttiva comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele, prevede, all'articolo 6, che con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura stabilisca le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli;

che, a tutt'oggi, non risulta che detto decreto sia stato emanato, con grave pregiudizio per tutta l'attività di produzione e commercializzazione del miele,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che ritardano, dopo ben due anni, l'ottemperanza ad una precisa disposizione di legge;

2) quali provvedimenti, ed entro quale termine, intende adottare affinchè sia data applicazione a quanto previsto dalla legge.

(4-01353)

(13 novembre 1984)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che il Ministero, con decreto del 25 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'8 novembre successivo, ha stabilito, ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, le modalità di tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza, per venderlo, miele,

nonchè di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli.

Il ritardo nella emanazione del decreto di cui trattasi è stato determinato dalle difficoltà incontrate nell'approntare materialmente gli schemi dei predetti registri, che sono risultati particolarmente complessi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(21 gennaio 1986)

ORCIARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che i collegamenti su ferrovia tra la provincia di Ancona, la capitale e viceversa sono resi difficili a causa delle ben note carenze strutturali delle ferrovie, che sono servite nel tortuoso percorso Falconara-Roma da un solo binario;

nel dare atto al Ministro dei trasporti di aver compreso nel programma pluriennale il raddoppio di alcune tratte del percorso suddetto,

l'interrogante chiede di conoscere:

la situazione dei lavori iniziati o di prossimo inizio o previsti nel percorso della linea Falconara-Roma;

lo stato attuale delle relative progettazioni;

gli investimenti programmati sia a breve che a medio termine.

(4-02392)

(29 novembre 1985)

RISPOSTA. — Il programma integrativo, di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, e il successivo decreto ministeriale 10 settembre 1981, n. 1881, prevedono sull'itinerario Orte-Falconara i seguenti interventi: ripristino del doppio binario fra Orte e Terni, compreso il tratto in nuova sede Nera-Narni; raddoppio del binario sul tratto Spoleto-Foligno; raddoppio del binario sul tratto Falconara-Jesi ed avvio dei lavori sul successivo tratto Jesi-Fabriano; impianto del CTC (controllo centralizzato del traffico) da Foligno a Jesi con nuovo posto di movimento tra Fabriano e Albacina.

Per quanto concerne il ripristino del doppio binario fra Orte e Terni, l'esercizio si svolge a due binari già dal 28 maggio 1980 fra le stazioni di Narni e Terni e la costruzione della sede di raddoppio è pressochè ultimata da Orte a Nera Montoro.

Relativamente ai tratti esclusi dal programma, e cioè Terni-Spoleto e Foligno-Montecarotto, l'ente delle ferrovie dello Stato, a seguito di intese con le regioni Umbria e Marche, è venuto nella determinazione di anticipare l'acquisizione dei progetti per il raddoppio, così da consentire il passaggio alla fase realizzativa, non appena intervenisse la disponibilità di ulteriori finanziamenti.

Intanto con gli stanziamenti previsti dalla citata legge n. 17 del 1981 e dalla legge finanziaria 1984 è stata affidata una concessione di prestazioni integrate al consorzio COMAVI costituito fra le imprese: Società italiana per condotte d'acqua s.p.a., Mazzi impresa generale costruzioni s.p.a., Fincosit s.p.a., Grandi lavori s.p.a., Vianini lavori s.p.a., CCPL (Consorzio cooperative di produzione e lavoro).

La concessione, per le progettazioni, comprende le seguenti opere:

1) redazione dei progetti definitivi per il raddoppio del binario nei tratti Nera Montoro-Narni, Terni-Spoleto-Campello, Foligno-Fossato di Vico-Jesi, nonchè per opere sostitutive di tutti i passaggi a livello esistenti nel tratto Narni-Terni; studio per un'ipotesi di nuovo scalo merci nei pressi di Foligno secondo le intese intervenute con la regione Umbria; redazione dei progetti definitivi per l'allacciamento indipendente dell'area ZIPA/SADAM alla stazione di Jesi e per un secondo ramo di innesto alla linea adriatica a nord di Falconara;

2) completamento dei progetti definitivi per il raddoppio dei tratti Campello-Foligno e Falconara-Jesi conformemente ai progetti di massima già approvati dalle regioni Umbria e Marche;

3) redazione dei progetti esecutivi per la sede del raddoppio del tratto Nera Montoro-Narni e di parte del tratto Montecarotto-Jesi; redazione dei progetti esecutivi per il raddoppio completo dei tratti Campello-Foligno e Jesi-Falconara, compresi gli impianti di armamento e gli impianti elettrici, le opere sostitutive dei passaggi a livello (fra cui alcuni nel tratto Narni-Terni), gli adeguamenti delle stazioni interessate con costruzione di fabbricati alloggi di servizio e di SSE (sottostazioni elettriche), nonchè per gli impianti di controllo centralizzato del traffico da Foligno a Jesi con un nuovo posto di movimento tra Fabriano e Albacina.

La concessione inoltre, per i lavori, comprende le seguenti opere:

1) costruzione di parte della nuova sede in galleria (circa 2 chilometri nel lato Nera Montoro) nel tratto Nera Montoro-Narni, con soppressione di alcuni passaggi a livello nel tratto Narni-Terni;

2) realizzazione del raddoppio da Campello a Foligno, completo di sede, armamento e impianti elettrici compreso l'adeguamento delle stazioni con due fabbricati (da otto alloggi di servizio), uno a Trevi e l'altro a Foligno, e una SSE a Campello; soppressione di tutti i passaggi a livello esistenti nel tratto;

3) impianto del CTC da Foligno a Jesi con nuovo PM (posto movimento) tra Fabriano e Albacina e costruzione di parte della sede fra Montecarotto e Jesi (circa 3 chilometri);

4) realizzazione del raddoppio da Jesi a Falconara, completo di sede, armamento e impianti elettrici, compresi l'adeguamento delle stazioni di Jesi e Chiaravalle, con un fabbricato da otto alloggi di servizio a Jesi, una SSE a Jesi e la soppressione di tutti i passaggi a livello esistenti nel tratto.

Il dispositivo contrattuale della concessione affidata prevede, per il passaggio alla fase esecutiva, l'approvazione di successivi atti integrativi alla convenzione stipulata con il consorzio COMAVI, che peraltro restano subordinati all'acquisizione dei benestare e nulla osta ai progetti da parte dei diversi enti interessati alla gestione e alla tutela del territorio, fra cui le regioni e il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Le prestazioni oggetto della stessa concessione sono decorrenti dal 29 gennaio 1985, ma l'*iter* progettuale ha registrato ritardi rispetto ai tempi convenzionali previsti per i nulla osta degli enti, essendo insorti dei problemi di varia natura, specialmente nel settore della tutela ambientale e del patrimonio archeologico, problemi che hanno interessato particolarmente i progetti relativi al raddoppio nei tratti Nera Montoro-Narni e Campello-Foligno, mentre per il tratto Jesi-Falconara le difficoltà hanno riguardato essenzialmente le scelte tecniche circa il potenziamento della

stazione di Jesi e l'ubicazione del nuovo scalo merci. Gli accordi con gli enti locali per le opere sostitutive dei passaggi a livello non sono ancora completamente definiti.

In queste circostanze, e nell'intento di non rinviare ulteriormente la cantierizzazione dei lavori, si è accelerata al massimo la redazione dei progetti esecutivi per le fasi già approvate dagli enti nei progetti definitivi ed è stato così possibile approvare con decreto ministeriale n. 2050 del 2 agosto 1985 lo schema del primo atto integrativo concernente la costruzione della sede di piena linea per il raddoppio da Jesi a Falconara; di tale atto, in pendenza di stipulazione, è stata autorizzata l'anticipata esecuzione, con decreto del direttore della terza unità speciale, in data 27 ottobre 1985.

Relativamente ai lavori fra Jesi e Falconara, il COMAVI ha già espletato le attività propedeutiche afferenti alla occupazione dei suoli da espropriare, per cui la prima attività operativa sul terreno avrà inizio il corrente mese di gennaio.

Sono stati già approvati i provvedimenti riguardanti il secondo atto integrativo, concernente la costruzione della sede di piena linea per il raddoppio da Campello a Foligno, e il terzo atto integrativo, riferentesi al tratto Jesi-Falconara.

Analogamente l'ente delle ferrovie dello Stato procederà per il raddoppio Nera Montoro-Narni non appena in possesso dei benestare urbanistici di cui agli articoli 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per il quale è già intervenuto il nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per gli interventi di programma citati non sussistono problemi di ordine finanziario in relazione alle disponibilità consentite dai rifinanziamenti di cui alle leggi n. 130 del 1983 e n. 887 del 1984.

In merito poi ai raddoppi nei restanti tratti Terni-Spoleto e Foligno-Montecarotto, escclusi dalla presente programmazione, l'ente delle ferrovie dello Stato è in attesa dei formali pareri degli enti sui progetti di massima già presentati.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(21 gennaio 1986)

PANIGAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che la legge 20 ottobre 1982, n. 773, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri riconosce, all'articolo 21, a coloro che cessano l'iscrizione senza aver maturato i requisiti necessari per il conseguimento della pensione, il diritto di richiedere il rimborso delle contribuzioni versate o il loro trasferimento presso altri istituti o casse pensionistiche,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui l'ufficio provinciale di Pavia della Cassa, dichiarando di non avere conoscenza di quanto è prescritto dalla legge, abbia ritenuto non già di respingere, ma addirittura di non ricevere la domanda presentata in forma circostanziata dal geometra

Luigi Schenone, nato il 30 dicembre 1926 e residente a Casei Gerola (Pavia), con cui si chiedeva il trasferimento dei versamenti all'INPS.

(4-02417)

(5 dicembre 1985)

RISPOSTA. — La Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri, con unica sede a Roma, ha fatto presente di non aver mai ricevuto da parte del signor Luigi Schenone domanda di trasferimento — ai sensi della legge n. 773 del 1982 — presso altro istituto dei suoi contributi previdenziali e di ritenere invece che la domanda in questione sia stata erroneamente indirizzata dall'interessato al collegio professionale dei geometri di Pavia, per nulla competente in tale materia.

La suddetta cassa ha altresì precisato che la facoltà prevista dalla legge prima richiamata circa la possibilità per i propri iscritti di ricongiungere presso l'INPS o altro istituto i versamenti effettuati, senza però avere maturato i requisiti utili al conseguimento della pensione, non può ritenersi in pratica operante in assenza di una norma analoga che stabilisca la capacità dell'altro ente a ricevere tali versamenti.

Nè può in proposito essere richiamata la legge n. 29 del 1979 poichè attinente solo ai lavoratori subordinati e non anche ai liberi professionisti, a favore dei quali appunto è stata presentata in Parlamento una specifica proposta di legge (n. 1052 del 19 dicembre 1983), la cui approvazione consentirà la favorevole soluzione delle situazioni previste con la legge n. 773.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(11 gennaio 1986)

PINTO Biagio. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in quale modo ritiene di dover intervenire per garantire i diritti di un cittadino che nelle ultime elezioni amministrative è stato candidato al comune di Salerno nella lista del Partito repubblicano italiano.

Il cittadino Mattia Ruocco, dipendente dell'Azienda autotrasporti pubblici di Salerno, in data 24 aprile presentò domanda perchè, in conformità alla circolare emessa dalla Presidenza del Consiglio, gli venisse concessa una licenza straordinaria di quindici giorni per poter assolvere la sua attività di candidato.

L'azienda non dette riscontro alla richiesta e quindi di fatto l'accettò. Il Ruocco ebbe possibilità di svolgere con tranquillità la sua attività di candidato. Senonchè in data 14 maggio, dopo le elezioni, l'azienda, senza far riferimento alla circolare della Presidenza del Consiglio, comunicò al dipendente Mattia Ruocco che era stata concessa una licenza straordinaria di quindici giorni senza assegni ed a fine mese è stato pagato mezzo stipendio.

L'azienda, nel caso avesse ritenuto inapplicabile la disposizione della circolare della Presidenza del Consiglio, avrebbe dovuto respingere immediatamente la richiesta del dipendente, con un fonogramma da spedire nella stessa giornata nella quale era pervenuta la richiesta di congedo straordinario, perchè il dipendente, se fosse venuto tempestivamente a

conoscenza che rimaneva in licenza senza assegni, certamente avrebbe rinunciato alla candidatura.

È stato commesso un gravissimo errore da parte della azienda e non è assolutamente accettabile che il danno conseguente debba subirlo il dipendente con il dimezzamento dello stipendio.

L'interrogante chiede pertanto che la questione venga esaminata e decisa con urgenza perchè deve essere provveduto alla riparazione del danno subìto da un cittadino candidato alle elezioni.

(4-02068)

(17 luglio 1985)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che il problema della concessione di permessi a soggetti candidati alle elezioni amministrative riguarda un aspetto del rapporto di lavoro di diritto privato che, a prescindere dalla natura giuridica dell'ente di appartenenza, è governato dalle norme del codice civile e dai contratti collettivi di lavoro e perciò sottoposto alla competenza della giurisdizione ordinaria. Nel caso di specie esso deve essere esaminato sulla base della normativa prevista dallo statuto dei lavoratori, alla quale è naturalmente sottoposto il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate di trasporto.

In tali norme peraltro non si rinviene alcun accenno a permessi retribuiti da accordarsi a lavoratori candidati ad elezioni amministrative, mentre sono previsti, senza alcuna decurtazione della retribuzione e per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, a favore dei lavoratori non solo candidati ma effettivamente eletti alle varie cariche pubbliche elettive (consiglieri comunali, provinciali eccetera).

Si fa presente inoltre che anche le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti in questione non prevedono al riguardo tale concessione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(20 gennaio 1986)

026-R

PISTOLESE, MOLTISANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione alle lagnanze che pervengono da più parti circa il ritardo con il quale vengono esaminate le pratiche presentate dagli agricoltori all'IPA di Salerno;

constatato che molte critiche vengono avanzate sull'operato dell'IPA di Salerno, particolarmente in relazione all'espletamento delle istruttorie che non seguono un *iter* nelle forme dovute e secondo l'ordine della presentazione delle pratiche;

considerato che appare opportuno un intervento da parte del Ministero per un controllo sulla regolarità dell'istruttoria delle singole pratiche,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se le pratiche presso l'IPA di Salerno vengono istruite nell'ordine di arrivo e rese pubbliche e trasparenti;

le ragioni per le quali una pratica avviata dal signor Giulio Longo, abitante in via Festole 55, a Olevano sul Tusciano (Salerno), inoltrata sin dal 1978, dopo circa sette anni non risulta ancora evasa, nè risulta comunicata alcuna notizia sullo stato della relativa istruttoria;

se, dal caso segnalato, non si rileva una conferma della disfunzione del citato organismo, con grave pregiudizio di tutti gli agricoltori che all'IPA di Salerno fanno capo.

(4-01153)

(13 settembre 1984)

RISPOSTA. — Come è noto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personale e uffici, gli ispettorati agrari e forestali sono organi regionali.

Pertanto iniziative intese ad accertare le disfunzioni segnalate dalle signorie loro onorevoli e ad adottare, se del caso, i conseguenti opportuni provvedimenti sono di competenza della regione Campania.

Il Ministero comunque ha provveduto a interessare in merito la regione stessa per il tramite del competente commissariato del Governo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(21 gennaio 1986)

RANALLI, IMBRIACO, MERIGGI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che i casi di meningite verificatisi negli ultimi tempi — ancorchè contenuti nei limiti della media annuale, secondo le notizie fornite dalle sedi competenti — hanno suscitato un particolare allarme nell'opinione pubblica, soprattutto per la diffusione della malattia nelle comunità (scuole, caserme eccetera),

rilevato che la non particolare preoccupazione per il fenomeno non deve tuttavia attenuare l'impegno di tutte le autorità sanitarie ai fini di un più efficace contenimento della malattia e di una più tempestiva individuazione dei soggetti colpiti,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quanti casi di meningite si sono verificati, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1984, e con quale distribuzione territoriale, e qual è il rapporto che si è registrato tra i casi di quest'anno e quelli degli ultimi anni;

2) qual è il programma delle misure di prevenzione in atto nel paese e soprattutto se esso risulta adeguato nelle comunità particolarmente affollate.

(4-01551)

(23 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Il numero di casi di meningite meningococcica registrati si sono presentati in maniera ubiquitaria nel paese. Non si può pertanto parlare di epidemia, ma di normoendemia con casi sporadici.

Rientra nella norma che un certo numero di casi possa interessare giovani al servizio di leva, date le caratteristiche epidemiologiche della malattia in questione. In proposito è stata data sempre la massima informazione all'opinione pubblica sia attraverso i giornali che attraverso la

RAI; inoltre, con il Bollettino epidemiologico nazionale, edito dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con il Ministero della sanità, è stata sempre curata l'informazione scientifica ai medici del Servizio sanitario nazionale. In queste comunicazioni è stata e viene chiarita l'inutilità di eseguire disinfezioni degli ambienti e di procedere all'esecuzione di tamponi faringei, misure queste che non hanno significato profilattico e che creano semmai una relazione emotiva ingiustificata di ansia e di panico nella popolazione.

Per quanto concerne l'approccio farmacologico, si fa presente che i farmaci attualmente disponibili sul mercato, a livello sia di profilassi sia di terapia della meningite meningococcica, sono tutti altamente efficaci contro tale microrganismo e in conseguenza non vi è alcuna ragione di far ricorso a interventi straordinari.

Il Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, in relazione alle esigenze, assicura un piano di sorveglianza regionale e nazionale che consente l'indagine epidemiologica completa.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
DE LORENZO

(9 gennaio 1986)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti e quali iniziative intenda adottare per la salvaguardia del settore della zootecnia italiana.

Ancora una volta a Bruxelles è stata consumata una grave ingiustizia, costringendo l'Italia a frenare la sua produzione di latte, cosicchè siamo costretti a rifornirci presso gli altri *partners* della Comunità.

Gli allevatori italiani sollecitano da tempo la revisione dei meccanismi agricoli comunitari, l'abolizione degli incentivi alle esportazioni altrui verso il nostro paese e la rimozione delle norme che rendono asfittica l'industria mangimistica italiana. Se tutto ciò si ottenesse, gli allevatori potrebbero concorrere più efficacemente alla riduzione del disavanzo della nostra bilancia dei pagamenti. Infatti si avrebbero 3.500 miliardi di lire annui per la carne bovina, 100 per la suina e 500 per gli altri tipi di carne: un risparmio notevole per la nostra bilancia alimentare.

Basti considerare che il settore della zootecnia in Italia, in quarant'anni, è passato da 3 a 32 milioni annui di quintali di carne, da 40 a 106 milioni di quintali di latte e da 1 a 7 milioni di quintali di uova. Il settore della zootecnia, come quello di tutta l'agricoltura, va quindi protetto e incoraggiato e non possono essere accettate assurde imposizioni, che danneggiano l'intera economia del paese.

(4-01387)

(20 novembre 1984)

RISPOSTA. —Occorre innanzitutto precisare che la crisi che da tempo investe il settore zootecnico non è un problema specificamente italiano o comunitario, ma è un fenomeno che si estende a livello mondiale, causato da una forte eccedenza della offerta di prodotti derivati dall'allevamento nei confronti della domanda in netta contrazione.

In particolare non si può dimenticare che nell'Europa comunitaria si sono accumulate eccedenze invendute di 1,1 milioni di chilogrammi di burro, di 500.000 tonnellate di latte scremato in polvere, di 116.000 tonnellate di formaggi, di cui il 65 per cento costituito da Grana e Parmigiano, di 870.000 tonnellate di carne bovina, di 75.000 tonnellate di carne suina, nonchè di tutta una serie di quantità imprecisate di carni di volatili e di uova, prodotte per i mercati esteri e che non hanno più trovato collocamento.

In presenza di tale situazione, che purtroppo è in continuo e sensibile peggioramento, l'Esecutivo comunitario non poteva esimersi dall'adottare misure supplementari a quelle già decise dal Consiglio dei ministri nel 1984 e nel primo quadrimestre del 1985, rivelatesi insufficienti, per tentare di arginare la disastrosa situazione; misure che chiaramente, anche se non condivise dai rappresentanti italiani, non possono non ripercuotersi anche sul settore produttivo nazionale.

Vanno comunque ricordati gli sforzi compiuti a Bruxelles per ridurre al minimo l'impatto dell'adozione delle quote del latte sulla zootecnia italiana, i conseguenti provvedimenti adottati in sede nazionale per evitare perdite di reddito per i produttori e crolli delle quotazioni di mercato ed inoltre quelli compiuti per una progressiva eliminazione degli importi compensativi monetari e per ridurre i prelievi all'importazione dei cereali foraggeri e per la mobilità delle scorte comunitarie, per cui, come affermato dagli stessi operatori interessati, oggi non sussistono più le differenze di costi tra il porto di Rotterdam e quelli mediterranei, che ponevano l'industria mangimistica italiana in una situazione di netto svantaggio.

A cura del Ministero dell'agricoltura sono state inoltre incentivate e assistite tutte quelle azioni tese a valorizzare e propagandare i prodotti nazionali, anche attraverso un consistente onere finanziario. Appare perciò evidente che è stato posto ogni impegno per salvaguardare gli interessi della zootecnia e dei produttori nazionali, ascoltando utilmente tutti i suggerimenti che comunque non portassero il nostro paese in uno stato di isolamento dal contesto comunitario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(21 gennaio 1986)

RIGGIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e della difesa e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Premesso:

che ogni anno vengono immessi nella Comunità europea ben 150.000 quintali di nocciole provenienti dalla Turchia, in palese contrasto con i divieti previsti dal Trattato di Roma;

che tutto ciò provoca il tracollo di diverse centinaia di aziende italiane e che in particolare viene sacrificata la nocciolicoltura siciliana che si estende su 17.000 ettari prevalentemente in 47 comuni dell'area dei Nebrodi, oltre che in vaste zone di Piazza Armerina e Polizzi Generosa,

l'interrogante chiede di sapere:

se questo fatto sia determinato da accordi politico-militari tra la NATO e la Turchia;

come intendono intervenire, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, perchè in sede comunitaria vengano garantiti la preferenza e il collocamento del prodotto italiano e venga emanato un regolamento che tuteli la frutta secca con appositi meccanismi di garanzia.

(4-01748)

(20 marzo 1985)

PALUMBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che in molti comuni della provincia di Messina viene praticata la nocciolicoltura;

che tale attività tradizionalmente rappresenta la principale risorsa economica per molte famiglie, mentre le piantagioni hanno garantito una naturale protezione ambientale per i terreni collinari;

che in questi ultimi anni il comparto sta vivendo una drammatica crisi;

che ciò è anche dovuto alla massiccia importazione sui mercati europei di nocciole provenienti da mercati esteri (250.000 quintali di merce turca a dazio zero ed ulteriori ccontingenti a dazi agevolati);

che un aggravamento della crisi di questo settore produrrebbe effetti negativi sia sotto il profilo dei livelli occupazionali e dello sviluppo economico di molte aree depresse, sia sotto il profilo della difesa ambientale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

intervenire in sede comunitaria per fare valere nei confronti della produzione nocciolicola siciliana le clausole preferenziali previste dal Trattato di Roma;

richiedere un regolamento comunitario per il comparto frutta secca, stabilendo un «prezzo soglia» per la produzione italiana.

(4-01974)

(18 giugno 1985)

RISPOSTA (*). — Occorre innanzitutto precisare che la Turchia, all'atto della stipula dell'accordo di associazione alla CEE, entrato in vigore nel dicembre 1964, ottenne una concessione daziaria a favore delle nocciole.

Nel quadro poi del «rilancio dell'associazione» (si rammenta che la Turchia ha diritto di chiedere l'adesione alla CEE), il Consiglio dei ministri della CEE, nel giugno del 1980, ha adottato una serie di provvedimenti nei vari settori, tra i quali l'agricoltura. In particolare, per le nocciole si è deciso che il contingente comunitario di 25.000 tonnellate, di cui la Turchia già usufruiva al dazio ridotto del 2,5 per cento (quello intero è del 4 per cento), fosse portato a dazio zero. Naturalmente le importazioni effettuate oltre i limiti contingentali rimangono assoggettate al dazio intero del 4 per cento.

È inoltre da precisare che il contingente tariffario comunitario viene ripartito annualmente tra i vari Stati membri, tenuto conto della media delle importazioni effettuate nel triennio precedente. In base a tale calcolo, all'Italia viene assegnata una quota media di 400-500 tonnellate.

Da parte nostra si è ritenuto di accettare l'eliminazione del dazio anzichè l'aumento del contingente (che veniva con pressante insistenza chiesto sia da parte turca che da parte dei nostri *partners* comunitari) nella considerazione che il contingente di 25.000 tonnellate avrebbe in ogni caso continuato ad esaurirsi sia in presenza di un dazio del 2,5 per cento che a dazio zero.

È da aggiungere che, nel corso delle trattative per la modifica dell'*acquis* comunitario e della difesa delle produzioni mediterranee, non si è mancato da parte italiana di chiedere misure specifiche di protezione e di salvaguardia del settore e in particolare l'inserimento della frutta secca (nocciole, mandorle e noci) tra i prodotti soggetti al prezzo di riferimento, in modo da poter penalizzare le importazioni effettuate da paesi terzi a prezzi troppo bassi.

La richiesta però non è stata accolta e le autorità comunitarie si sono limitate, in quella occasione, a stabilire una restituzione all'esportazione di 7,50 ECU per quintale (il valore dell'ECU è di lire 1.432) per le nocciole in guscio (per le quali tale forma di aiuto non era prevista) in aggiunta alla già esistente restituzione di 14,51 ECU al quintale per le nocciole sgusciate.

Si fa comunque presente che la nuova campagna si apre con buone prospettive di collocamento della nostra produzione che, calcolata quest'anno intorno a 1.250.000 quintali, con un aumento di oltre il 50 per cento rispetto al 1984 (807.000 quintali), troverà ottimi sbocchi, in considerazione sia della scarsa produzione della Turchia (si prevede un raccolto di 2 miliardi di quintali, inferiore di circa 700.000 quintali a quello del 1984), sia dei riporti della produzione del 1984, nulli per il nostro paese e scarsi a livello mondiale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(21 gennaio 1986)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

SALVATO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso e considerato:

che nella notte di venerdì 22 marzo 1985 a Gragnano si è consumata una straziante tragedia;

che il crollo di un edificio riattato dopo il terremoto ha ucciso nel sonno i coniugi Alessandro Gentile e Natalina Cassese;

che i proprietari dell'edificio riattato avevano ottenuto un contributo di 64 milioni (ordinanza n. 80);

che era stata rilasciata una perizia di agibilità per questo edificio, come risulta dalla documentazione sequestrata presso il comune;

che questa tragedia è frutto di una emergenza da dopo terremoto resa più atroce dall'incuria e dalla responsabilità dei pubblici poteri;

che molti edifici nel comune di Gragnano dal terremoto del 1980 versano in condizioni di assoluto abbandono, tali da far temere altri crolli;

che questo mette quotidianamente a grave rischio la vita dei cittadini;

che solo dopo il crollo e la tragedia del 22 marzo il sindaco ha emesso una serie di ordinanze di sgombero e di abbattimenti urgenti,

l'interrogante chiede di sapere:

a) quali responsabilità emergono da questa tragedia;

b) se si intende urgentemente aprire un'inchiesta sull'utilizzo dei fondi dell'ordinanza n. 80 in detto comune;

c) quale strategia di prevenzione si intende mettere in atto per garantire la vita dei cittadini.

(4-01772)

(26 marzo 1985)

RISPOSTA. — In seguito al crollo, verificatosi in Gragnano il 22 marzo 1985, dello stabile ove persero la vita i coniugi Gentile, il locale comando stazione carabinieri ha provveduto a denunciare alla autorità giudiziaria i proprietari del fabbricato, il direttore dei lavori e il titolare dell'impresa incaricata della esecuzione dei lavori di riattazione resisi necessari in seguito ai danni provocati dal terremoto del novembre 1980. In considerazione di tale denuncia la procura della Repubblica di Napoli ha instaurato un procedimento penale nei confronti di tali persone, inviando loro comunicazione giudiziaria.

Nel comune di Gragnano, con fondi messi a disposizione dalla ordinanza commissariale n. 80, sono stati riattati 183 plessi e sono in corso lavori per altri 15. Il comune invero si era reso promotore di iniziative volte a salvaguardare l'incolumità dei cittadini sia prima del crollo, emettendo 36 ordinanze di sgombero e ordinando alla popolazione interessata con manifesto pubblico dell'8 gennaio 1981 di sgomberare dai plessi dichiarati inagibili dai tecnici comunali, sia successivamente con ulteriori 94 ordinanze di sgombero e 65 di eliminato pericolo. Sono stati eseguiti inoltre numerosi sopralluoghi ai fabbricati dichiarati inagibili al fine di procedere all'abbattimento di quelli ritenuti tecnicamente non riattabili e di ordinare i lavori urgenti per quelli ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

L'amministrazione comunale, quale provvedimento immediato e cautelativo, ha dato incarico al professor ingegner Michele Pagano, docente della facoltà di ingegneria della università di Napoli, per un esame più approfondito delle condizioni statiche del tessuto insediativo edilizio. Dalle relazioni pervenute è emersa la necessità di emettere ulteriori nuove ordinanze di sgombero da parte di nuclei familiari occupanti stabili statisticamente pericolosi.

Quanto infine al punto *c*) della interrogazione, si fa presente che il disegno di legge sulla istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, approvato in sede referente dalla 11ª Commissione permanente della Camera, individua fra le attività di protezione civile quella volta alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi, calamità naturali o altri eventi calamitosi.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(20 gennaio 1986)

VECCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che a Renazzo di Cento, in provincia di Ferrara, è locato lo stabilimento Visplant-Chimiren s.r.l. che produce antiparassitari, insetticidi, di-

serbanti ed altri prodotti per l'agricoltura per i quali vengono utilizzate sostanze chimiche tossiche, tra le quali il famoso e tristemente noto «carbaryl», tanto da collocare l'azienda fra le tre a più alto rischio dell'Emilia-Romagna;

che in diverse occasioni, per la mancanza di misure di prevenzione e di sicurezza interna ed esterna, si sono manifestati fenomeni di fuoruscita di gas tossici e di nubi nauseabonde, i cui miasmi hanno creato non pochi problemi alle persone che abitano nelle frazioni di Renazzo e di Reno Centese (circa 7.000 abitanti), come hanno potuto rilevare gli accertamenti messi in atto dalla USL n. 30;

che, proprio in seguito ad una fuoruscita di gas nauseabondo, avvenuta il 18 settembre 1984, che ha avuto effetti dannosi sulle popolazioni, il sindaco, sentito il parere dell'autorità sanitaria competente, ha disposto la chiusura dello stabilimento e successivamente ha prescritto, prima che si procedesse alla riapertura, una serie di misure per accrescere il livello di sicurezza, ma che a tali prescrizioni l'azienda, pur non opponendosi, ha prestato scarsa attenzione con rinvii e lentezze nella realizzazione delle opere, così come sembra (per le denunce fatte dal sindaco e dal presidente della USL alla magistratura) non abbia ottemperato alla stessa ordinanza di chiusura, lavorando seppure parzialmente di notte, dimostrando scarsa affidabilità;

che tutto ciò ha sollevato profondo malcontento tra la popolazione e conseguentemente una presa di posizione del consiglio comunale il quale, con una risoluzione votata nei giorni scorsi, valuta, per la salvaguardia dell'ambiente e delle persone, che lo stabilimento Visplant-Chimiren non possa più continuare la sua attività in una zona così densamente popolata,

l'interrogante, facendosi interprete delle ansie e delle preoccupazioni delle popolazioni e per favorire l'applicazione dei deliberati del consiglio comunale di Cento, chiede al Ministro se è stato informato della vicenda e se non ritiene necessario intervenire, sulla base delle sue competenze, per revocare le licenze di produzione, condizionandone il successivo rinnovo allo spostamento dello stabilimento in area territoriale più idonea e alla realizzazione delle necessarie misure di prevenzione e sicurezza, interne ed esterne, a salvaguardia dell'ambiente, delle popolazioni e dei lavoratori dipendenti.

(4-01728)

(12 marzo 1985)

RISPOSTA. — La problematica inerente allo stabilimento Visplant-Chimiren di Renazzo di Cento è da tempo oggetto di attenzione da parte di questa amministrazione.

Atteso che in detto stabilimento possono essere effettuate sintesi organiche e lavorazioni di formulazione di preparati antiparassitari, le attività in parola vanno riguardate, per quanto di competenza di questo Dicastero, alla luce di tre diversi profili legislativi; 1) come attività comprese nell'elenco delle «industrie insalubri», approvato con decreto ministeriale del 19 novembre 1981; 2) come attività ad alto rischio, rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 82/501/CEE; 3) come attività di produzione di formulati antiparassitari, rientranti nel disposto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968.

In merito al punto 1), spetta alle competenti autorità locali ogni decisione circa la classificazione da assegnare alle attività in parola e alla conse-

guente localizzazione dello stabilimento, alla luce del sopraccitato decreto ministeriale del 19 novembre 1981. Quanto al punto 2), va verificato se, in aggiunta a quanto deciso in funzione del punto 1), le attività in parola siano da considerarsi o meno a grande rischio e rientranti quindi nel campo di applicazione della direttiva n. 82/501/CEE. Da un primo sopralluogo tecnico, effettuato dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e — nel caso — limitato all'unico impianto trovato in funzione (formulazione parte idrosospensibili), sembrerebbe emergere che l'azienda rientri nel censimento di cui all'ordinanza del 21 febbraio 1985. Una valutazione definitiva sarà comunque possibile dopo aver elaborato i dati acquisiti con detto censimento.

In merito al punto 3), limitatamente agli impianti di formulazione di presìdi sanitari, è prevista una ispezione di vigilanza ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968. A tale ispezione si ritiene opportuna la partecipazione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e di ciò si è già data comunicazione alla USL medesima.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
DE LORENZO

(9 gennaio 1986)